


Le attività finanziarie

3. Le partecipazioni - Il criterio del patrimonio netto

Partecipazioni: investimenti nel capitale di rischio di altre imprese



Relazione durevole con la partecipata: le interconnessioni gestionali influiranno sul risultato della gestione .

Trascurabile valore di scambio ed elevato valore d'uso

Le partecipazioni: criteri di iscrizione nell'attivo patrimoniale (art.2424. c.c.)

Immobilizzazioni finanziarie

(B III)

Investimenti aventi
destinazione durevole



Partecipazioni
Crediti (finanziamento)
Altri titoli

Attivo circolante (CIII)

Investimenti non aventi
destinazione durevole



Partecipazioni
Crediti (commerciali)
Altri titoli

La logica da seguire ai fini della suindicata classificazione è sempre quella ispirata al principio della «destinazione economica» di cui all'art.2424 bis c.c.
Tale classificazione assume rilievo anche sostanziale perché è il presupposto per l'applicazione di specifici criteri di valutazione

Le partecipazioni: criteri di iscrizione ...segue

Al fine di agevolare la costruzione del bilancio il legislatore civilistico (art.2424 bis) introduce una presunzione.

Presume infatti che siano da classificarsi come «immobilizzate» le partecipazioni in altre imprese di misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art.2359 c.c.

In sostanza si ritiene che l'entità della quota di capitale posseduta sia indizio di investimento durevole.

Art.2359 Controllo e collegamento

Sono considerate **società controllate**:

- 1.) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2.) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3.) le società che sono sotto **influenza dominante** di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa

Sono considerate **collegate** le società sulle quali un'altra società esercita **un'influenza notevole**. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.


Le partecipazioni: criteri di iscrizione ...segue

In definitiva il legislatore civilistico presume che le partecipazioni rappresentino immobilizzazioni finanziarie se idonee ad un integrare in capo alla partecipante una situazione di:

1. controllo (ai sensi dell'art. 2359), ovvero di influenza DOMINANTE;
2. collegamento (ai sensi dell'art. 2359), ovvero di influenza NOTEVOLE;
3. funzionale all'ottenimento di vantaggi economici diretti

Nei casi 1) e 2) per l'analisi della destinazione opera una presunzione di legge (**sebbene relativa**), mentre nel caso 3) si tratta di una circostanza che va verificata caso per caso

Le partecipazioni: criteri di valutazione – art.2426 c.c.



Valutazione delle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante - esempio

Acquisto di una partecipazione al costo di 100

ipotesi a) il valore di mercato al 31.12 sale a 112: la partecipazione rimane iscritta al costo senza alcun correttivo

ipotesi b) il valore di mercato al 31.12 scende a 93: si deve svalutare il valore di mercato è inferiore al costo. Se si trattasse di immobilizzazione finanziaria la svalutazione sarebbe dovuta solo in caso di carattere durevole della perdita

Criteri di valutazione delle partecipazioni immobilizzate

- il criterio valutativo di base è quello del **costo di acquisto**;
- il costo di acquisto è l'onere sostenuto dall'impresa per procedere all'acquisto o alla sottoscrizione dei titoli rappresentativi di quote del capitale sociale di un'altra impresa, unitamente ai costi accessori (intermediazione, commissioni, spese);
- dopo l'iscrizione iniziale, il metodo del costo tende a mantenere il valore della partecipazione costante nel tempo a meno che non si verifichi un aumento di capitale della partecipata o una svalutazione per perdite durevoli di valore;
- se dopo l'acquisizione iniziale si procede a incrementare la partecipazione in conseguenza di un aumento di capitale a pagamento sottoscritto e versato dalla partecipante, il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione immobilizzata deve essere aumentato dell'importo corrispondente al costo sostenuto per la nuova sottoscrizione.

Incremento del valore della partecipazione per sottoscrizione aumento di capitale

Partecipazioni S.P. B) III	a	Banche
---------------------------------------------	----------	---------------

Criteria di valutazione delle partecipazioni immobilizzate - segue

Si ipotizzi che la partecipante sottoscriva e versi un aumento di capitale sociale a pagamento della partecipazione le cui azioni erano state in precedenza acquistate a 100. L'aumento di capitale sia pari a 50. Al momento della sottoscrizione si rileva il costo e il debito verso la partecipata per il capitale sociale non ancora versato:

	dare	avere
<i>Partecipazioni (B III)</i>	50	
<i>Debiti verso partecipata per conferimenti</i>		50

Al momento del versamento :

	dare	avere
<i>Debiti verso partecipata per conferimenti</i>	50	
<i>Banca c/c</i>		50

Se l'aumento di capitale fosse avvenuto attraverso la rinuncia ad un credito di pari importo:

	dare	avere
<i>Partecipazioni (BIII)</i>	50	
<i>Credito verso partecipata</i>		50

Criteri di valutazione delle partecipazioni immobilizzate- svalutazioni

- Anche per le partecipazioni immobilizzate al pari delle altre immobilizzazioni il costo di acquisto quale valore di iscrizione non è immutabile;
- esso infatti **deve essere svalutato ove si sia verificata una perdita di valore e tale perdita abbia natura durevole** (art.2426, comma1 punto 3);
- tale verifica presuppone un'analisi delle condizioni economico finanziarie della partecipata volta ad accertare **se le perdite sofferte dalla partecipata non siano episodiche o temporanee, bensì strutturali e capaci di intaccarne la consistenza patrimoniale;**
- è dunque centrale la condizione economica della partecipata: le partecipazioni sono investimenti nel capitale di rischio dell'impresa partecipata; il valore dell'impresa partecipata e quindi il valore della partecipazione dipende dalla sua capacità di generare reddito: se l'impresa produce utili l'investimento si mantiene e accresce il suo valore nel tempo se la partecipata subisce perdite il suo valore si riduce e così il valore della partecipazione.

Criteria di valutazione delle partecipazioni immobilizzate: casi di perdite durevoli di valore – segue

- Titoli quotati: significativo ribasso della quotazione con una persistenza temporale tale da far ritenere improbabile una inversione di tendenza;
- Titoli non quotati: deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società partecipata, desumibili dai dati più idonei a fornire tale informazione, non rimuovibile in un arco temporale breve;
- Altri titoli non quotati: il deterioramento della condizione economico-patrimoniale deve essere tale da compromettere la capacità di corrispondere gli interessi e/o di rimborsare il capitale investito

decremento del valore della partecipazione per perdite durevoli di valore

Rettifiche di valore di attività finanziarie (C.E. - D. 19)	a	Partecipazioni
-------------------------------------------------------------	---	----------------

Una perdita di valore è durevole quando non si prevede che le ragioni che l'hanno causata possano essere rimosse in un breve arco temporale cioè in un periodo così breve da permettere di formulare previsioni attendibili basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili la perdita può considerarsi non durevole in presenza di due circostanze :

- in presenza di adeguati piani e programmi di recupero
- per le partecipazioni di nuova costituzione

Se la perdita di valore è giudicata non durevole è necessario illustrare tale circostanza nella nota integrativa specificando i piani programmi della partecipata che consentiranno il recupero della perdita e indicando il tempo atteso per tale recupero

Criteria di valutazione delle partecipazioni immobilizzate - segue

nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano condotto alla svalutazione si deve procedere al ripristino del valore sino alla concorrenza del costo originario

Esempio. Si ipotizzi che la società Alfa abbia acquistato una partecipazione per 100 e poi la abbia svalutata portandola a 60. Se alla fine del successivo esercizio la partecipata Beta realizza un'utile di 10 e gli amministratori di Alfa ritenendo che siano parzialmente venuti meno i motivi della precedente svalutazione intendono ripristinare il valore originario della partecipazione la scrittura contabile sarà:

	dare	avere
<i>Partecipazioni (B III)</i>	10	
<i>Ripristino di valore partecipazioni</i>		10

Se alla fine del terzo esercizio la partecipata realizza un utile di 50 si avrà:

	dare	avere
<i>Partecipazioni (B III)</i>	30	
<i>Ripristino di valore partecipazioni</i>		30

In tal modo il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione non supererà il valore di carico Originario di 100

Criteria di valutazione delle partecipazioni immobilizzate - segue

Diversamente dal caso delle perdite, dove come si è visto, in osservanza del principio della prudenza, opera il principio della competenza economica, in caso di utile il valore della partecipazione non viene influenzato in quanto i dividendi vengono contabilizzati a conto economico secondo **il principio di cassa**,

Crediti verso società partecipate (S.P. C II)	a	Proventi da partecipazioni (C.E. c.15)
--------------------------------------------------	---	--------------------------------------------

Banca	a	Crediti verso società partecipate (S.P. C II)
-------	---	--------------------------------------------------

Criteria di valutazione delle partecipazioni immobilizzate - segue

Per le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni l'art. 2426 (comma 1, punto 3) prescrive un adempimento ulteriore

Per tali partecipazioni, infatti, il valore di costo deve essere confrontato alla fine di ogni esercizio con il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto posseduto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;

Si potrebbe infatti verificare l'ipotesi di un valore di costo superiore al valore della quota di patrimonio netto risultante dal bilancio della partecipata

In tale ipotesi la differenza va motivata in nota integrativa

Criteria di valutazione delle partecipazioni immobilizzate - segue

Quali potrebbero essere le cause di questa differenza?

a) al momento dell'acquisto

- è stato pagato un prezzo più alto del patrimonio netto a causa del maggior valore corrente di attività oppure perché è stato acquistato un plusvalore espressivo delle condizioni di avviamento presenti nell'impresa acquisita ;
- è stato pagato un costo maggiore del patrimonio netto della partecipata a causa di un cattivo affare;

b) successivamente all'acquisto


- l'impresa partecipata ha subito delle perdite che hanno eroso la sua consistenza patrimoniale ma l'impresa partecipante aggiudicato che tali perdite non fossero durature ma derivassero da situazioni contingenti
- l'impresa partecipata ha subito delle perdite durevoli di valore che hanno eroso la sua consistenza patrimoniale

Criteria di valutazione delle partecipazioni immobilizzate - segue

Il funzionamento del metodo del costo consente di non svalutare la partecipazione e quindi di mantenere l'eccedenza del costo d'acquisto della partecipazione rispetto al valore netto contabile della partecipata soltanto quando:

- nel bilancio della partecipata sono presenti beni con valori correnti superiori a quelli contabili;
- è stato pagato un valore di avviamento fondato su una ragionevole aspettativa di futuri sovra redditi;
- la partecipata ha realizzato perdite di esercizio giudicate non durevoli


Criteria di valutazione delle partecipazioni immobilizzate - segue



La rigidità del criterio del costo non consente di rappresentare la dinamica economico-patrimoniale della impresa partecipata attraverso la variazione del valore della partecipazione

L'art.2426 pertanto riserva alle società detentrici di partecipazioni in imprese controllate e collegate la facoltà di utilizzo del metodo del patrimonio netto

La partecipazione assumerà il valore della quota di patrimonio netto della partecipata
Tale metodo consente,
di riconoscere contestualmente alla loro formazione i risultati economici della partecipata tradotti in variazioni intervenute nella relativa consistenza patrimoniale, secondo il principio della competenza



Metodo del patrimonio netto

Il costo originario sostenuto per l'acquisizione di una partecipazione viene periodicamente rettificato, in senso positivo o negativo, per riflettere nel bilancio della società titolare della partecipazione, le variazioni del patrimonio netto della partecipata, intervenuti nei periodi successivi alla data di acquisto: se la partecipata consegue utili il valore della partecipazione va aumentato mentre se la partecipata subisce perdite esso va diminuito e ciò a prescindere dal fatto che tali utili vengano o meno distribuiti e che le perdite vengano portate a riduzione del capitale sociale.

	dare	avere
<i>Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (CE- D 19 a) svalutazioni di partecipazioni)</i>	vV	
<i>Partecipazioni</i>		vV

	dare	avere
<i>Partecipazioni</i>	vV	
<i>Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (CE D 18 a) rivalutazioni di partecipazioni)</i>		Vv

Metodo del patrimonio netto

Fasi rilevanti:

- a) Rilevazione del costo alla data di acquisto
- b) Rilevazione del risultato economico della partecipata

a) Rilevazione del valore della partecipazione alla data di acquisto

Come si è visto il legislatore consente l'iscrizione di un valore di costo superiore a quello frazione di patrimonio netto purchè ne siano date le ragioni in nota integrativa.

In ossequio al principio contabile OIC 21 devono essere analizzate le ragioni per cui tali differenza sorge al fine di utilizzare diverse modalità di contabilizzazione

Il confronto fra costo e patrimonio netto ha l'obiettivo di consentire la distribuzione del costo di acquisto sui singoli elementi del capitale della società partecipata

- I) distribuzione del costo di acquisto sul patrimonio della partecipata a valori correnti;

ESEMPIO

La società Alfa acquista una partecipazione del 60% in Beta al costo di 800.

Il patrimonio netto contabile di Beta alla data di acquisto è di 900

Partecipazioni	800	a	Banca c/c	800

esempio

Confronto iniziale fra costo della partecipazione e valore del patrimonio netto della partecipata rettificato a valori correnti:

Rivalutazione immobili	+ 500
Riduzione crediti	- 100
Revisione magazzino	- 50
Stanziamiento oneri	- 50
Totale rettifiche extracontabili	+ 300


Patrimonio netto rettificato : $900 + 300 = 1200$

Quota di P.N. attribuito (60% di 1.200) = 720

Differenza (costo – quota di P.N.) = 800 - 720 = + 80

Differenza positiva fra costo e patrimonio netto a valori correnti:

condizione per iscrivere il costo:



aspettative di maggiori redditi futuri

Obbligo civilistico di ammortizzare tale differenza facendo riferimento alle
aliquote dei valori a cui afferiscono


Se il costo eccede il patrimonio come si contabilizza la differenza ?

a) in presenza di una ragionevole aspettativa di extraredditi, il maggior costo può essere considerato avviamento;

b) altrimenti è da considerarsi una perdita da portare in riduzione del costo di acquisto della partecipazione e, conseguentemente, del suo valore di iscrizione;

- **avviamento** della società partecipata (in tal caso si lascia la differenza incorporata nel costo della partecipazione)

- **perdita per cattivo affare** (in tal caso si deve svalutare il costo per adeguarlo al valore del patrimonio netto realmente acquistato)



se invece il costo d'acquisto è inferiore al valore del patrimonio netto?

- a) E' possibile che ciò dipenda dal fatto che siano state contabilizzate attività a valori superiori al loro valore recuperabile o passività ad un valore inferiore al loro valore di estinzione, o ancora che siano previste perdite future;
- b) La differenza è riconducibile ad un buon affare

Nel primo caso la partecipazione sarà iscritta **al costo d'acquisto** e possibilmente svalutata negli esercizi futuri al manifestarsi degli eventi sfavorevoli previsti;

Nel secondo caso si potrà iscrivere nell'attivo **il maggior valore di patrimonio acquistato**, bilanciando la parte che supera il costo d'acquisto, con una "*riserva per plusvalore di partecipazione acquisita*" da iscrivere nel passivo della controllante (A.VI) «Altre riserve»

esempio

Partecipazione 60% - Costo d'acquisto 200 – Patrimonio netto rivalutato a valori correnti 300

Si ritiene che la partecipante abbia sostenuto un costo eccessivo rispetto alle aspettative di reddito e alla consistenza patrimoniale della società di cui ha acquistato le quote. In conseguenza del cattivo affare la partecipazione va svalutata (CE - D.19.a).

Svalutazioni	20	a Partecipazioni	20

esempio

Partecipazione 50% - Costo d'acquisto 100 – Patrimonio netto rivalutato a valori correnti 300

Si ritiene che la partecipante abbia fruito di uno sconto per cui l'effettivo valore della partecipazione deve essere aumentato

Si rivaluta la partecipazione per adeguarla al P.N. iscrivendo per contropartita una riserva non distribuibile (A.VII S.P.)

Partecipazioni	50	a Riserva plusvalori su partecipazioni	50

b) Incrementi o riduzione del valori di carico della partecipazione negli esercizi successivi

Il valore di carico della partecipazione **è un ammontare unico**: l'eventuale avviamento e/o i maggiori valori dell'attivo dello Stato patrimoniale della partecipata che ne costituiscono parte integrante non vengono scorporati dal prezzo pagato per l'acquisizione della partecipazione per essere iscritti separatamente nel bilancio della partecipante

La differenza fra costo d'acquisto e valore contabile della partecipazione deve essere ammortizzata facendo riferimento alle aliquote degli elementi a cui essa afferisce

Pertanto degli elementi a cui si riconduce tale differenza se ne deve tener conto negli anni successivi in modo da rilevare correttamente il risultato di esercizio della partecipata da considerare ai fini della determinazione degli incrementi o riduzione del valore della partecipazione.

b) Incrementi o riduzione del valori di carico della partecipazione negli esercizi successivi - segue

Il risultato di esercizio della partecipata da considerare ai fini della determinazione degli incrementi o riduzione del valore della partecipazione non è quello risultante dal bilancio della partecipata ma quello ottenuto rettificando extra contabilmente il reddito di esercizio della partecipata per tener conto dei maggiori ammortamenti calcolati sui maggiori valori correnti dei beni dell'ammortamento dell'avviamento eventualmente individuato.

L'adeguamento del valore di carico della partecipazione dovrà altresì tener conto delle riduzioni dovute ad eventuali distribuzioni dei dividendi da parte della partecipata.

Infine poiché il metodo del patrimonio netto deve produrre gli stessi effetti di un consolidamento integrale è necessario operare tutte le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato

b) Incrementi o riduzione del valori di carico della partecipazione negli anni successivi - Esempio

- 1/1/n acquisto per **160** una partecipazione dell'80% del capitale di un'impresa il cui patrimonio netto è pari a 200. Fine esercizio n si rileva un utile di 30 (80% = **24**)
- In corso n+1 si distribuiscono utili per 20 (80% =**16**)
- Fine esercizio n+1 si rileva un utile di 40 (80%= **32**)
- La partecipazione rilevata inizialmente per 160 subirà le seguenti variazioni

$$160 + 24 = 184 \text{ (fine esercizio n)}$$

$$184 + 32 - 16 = 200 \text{ (fine esercizio n+1)}$$

SP di n	
184	

SP di n+1	
200	

Trattamento contabile della plusvalenza nel bilancio della partecipante


Art.2426 c.c. «: *negli esercizi successivi le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del P.N. rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva indistribuibile*»



S.P.

La plusvalenza va iscritta in una riserva non distribuibile contro addebito del valore della partecipazione

Obiettivo



Impedire che la partecipante distribuisca utili che non ha ancora acquisito

I risultati economici della partecipante saranno influenzati solo dalla riscossione dei dividendi e non dalla plusvalenza sulla partecipazione

C.E.

Trattamento contabile della plusvalenza nel bilancio della partecipante. Art.2426 c.c.



I dividendi saranno contabilizzati per competenza nel **conto economico** nel momento in cui, con la delibera assembleare, della partecipata, sorgerà il credito della partecipante; contestualmente si dovrà liberare la riserva non distribuibile e ridurre il valore della partecipazione

E' questo il TRATTAMENTO CONTABILE DELLA PLUSVALENZA
secondo il **METODO PATRIMONIALE**

<i>Al momento dell'acquisto della partecipazione</i>	
Partecipazione	A Banca
<i>Al momento della rilevazione dell'utile</i>	
Partecipazione	A Riserva non distribuibile
<i>Al momento della distribuzione dell'utile</i>	
Crediti	A Rettifiche di valore delle attività finanziarie (D 18/A)
Riserva non distribuibile	A Partecipazione

Il principio contabile OIC 21 suggerisce di applicare

Il metodo della rappresentazione integrale

La plusvalenza può partecipare alla formazione del risultato d'esercizio ma essere accantonata in una riserva non distribuibile finché non è realizzata attraverso la distribuzione dei dividendi

La riserva rappresenta in ogni esercizio l'ammontare che potrebbe essere distribuito alla partecipante e che parteciperà alla formazione del relativo reddito solo quando sarà distribuito

TRATTAMENTO CONTABILE DELLA PLUSVALENZA

METODO INTEGRALE

<i>Al momento dell'acquisto</i>	
Partecipazione	A Banca
<i>Al momento della rilevazione del risultato economico</i>	
Partecipazione	A Proventi (Rett. Att. Fin D 18/A)
Utile d'Esercizio	A Riserva non distribuibile
<i>Al momento della distribuzione</i>	
Crediti	A Partecipazioni
Riserva non distribuibile	A Riserve libere

Esercizio - La società Gamma detiene al 31.12.2017 una partecipazione del 70% nel capitale della società Delta.

Tale partecipazione, acquistata nel 2015, è stata valutata con il metodo del patrimonio netto. A tale data il prezzo di acquisto è stato considerato inclusivo di avviamento per 57.600 euro da ammortizzare in 5 esercizi. Nell'esercizio 2016 la Società Gamma ha iscritto la partecipazione in Delta nel proprio bilancio al valore 200.000

Nel corso dell'esercizio 2017 la Delta ha distribuito dividendi per complessivi 50.000 euro mentre a fine esercizio ha rilevato un utile per 90.000 euro

Si tenga conto delle seguenti operazioni.

Operazione infragruppo: Delta nel corso dell'esercizio ha comprato sul mercato 1440 unità del prodotto x al prezzo unitario di 1,8 euro che ha rivenduto per metà alla controllante Gamma al prezzo unitario di 4 euro. Gamma ne ha rivenduti 360 al prezzo di 4,8 euro, il resto è giacente in magazzino. L'utile infragruppo è assoggettato a tassazione pari al 30%.

Aumento di capitale: la Delta ha deliberato nel corso dell'esercizio un aumento di capitale gratuito per 8.880 e a pagamento per 24.840 interamente sottoscritto e versato

Determinazione del valore della partecipazione in Delta al 31.12.2017

Determinazione dell'utile di Gamma al 31.12.2017

Utile Delta al 31.12.2017	90.000 X 0,70 = 63.000
Rettifica x ammortamento avviamento	57.600 /5 anni = 11.520
Storno utile infragruppo	= 388,08
Utile rettificato	51.092

Calcolo utile infragruppo da stornare

Pezzi in rimanenza in Gamma = $1440/2 - 360 = 360$

Margine profitto unitario = $(4 - 1,8) = 2,20$

Utile infragruppo lordo = $360 * 2,20 = 792$

Effetto fiscale 30% = $792 * 0,30 = 237,60$

Utile infragruppo netto di pertinenza di Gamma = $(792 - 237,60) * 0,70 = 388,08$

Determinazione del valore della partecipazione in Delta al 31.12.2017

Valore della partecipazione al 31.12.2016	200.000
Utile rettificato 2017	51.092
Dividendi (50.000*0,70)	- 35.000
Aumento capitale a pagamento (24.840*0.70)	<u>17.388</u>
Valore della partecipazione al 31.12.2017	233.480